

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 1 di 13

Istituto scolastico	CENTRO PROFESSIONALE LOCARNO
Numero progressivo della versione	2021/8
Approvato dalla direzione di istituto il (data)	04.01.2022
Persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità	CPS Roberto Mossi CPT Davide Böhny

1. Disposizioni generali

- Ogni allievo, docente o addetto che presenta sintomi della malattia deve rimanere a casa, mettersi in isolamento per evitare di contagiare altre persone e sottoporsi al test. In particolare:
 - o non frequentano la scuola allievi, docenti e addetti che presentano uno o più di questi sintomi: tosse, mal di gola, respiro corto, dolore toracico, febbre, perdita improvvisa del senso dell'olfatto e/o del gusto, affaticamento generale severo;
 - o in caso di dubbio sulla valutazione dei sintomi si può contattare la hotline cantonale **0800 144 144 (tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00)** o fare riferimento al proprio medico.
- Allievi maggiorenni, docenti o addetti che manifestano a scuola sintomi devono essere allontanati dal gruppo e essere rimandati a casa. Per il tragitto scuola- domicilio va consegnata loro una mascherina. Nel caso di allievi minorenni che a scuola manifestano sintomi occorre invece:
 - o a) collocare l'allievo in uno spazio separato (individuato in anticipo), assicurando una verifica regolare delle sue condizioni e facendogli indossare una mascherina (unicamente se è in grado di indossarla e togliersela autonomamente);
 - o b) contattare i genitori o le persone di contatto e informarli della necessità che l'allievo rientri al più presto a casa;
 - o c) nel caso i genitori o le persone di contatto dovessero rifiutarsi di far rientrare a casa l'allievo, la direzione richiama le misure di protezione vigenti e la Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive del 19 dicembre 2019, art. 1 cpv. 2 e art. 3 (<https://m3.ti.ch/CAN/Rleggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/695>). Se il rifiuto persisterà la direzione potrà

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 2 di 13

chiedere una consulenza telefonica al medico scolastico.

- Per quanto possibile, va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri tra persone adulte, così come tra allievi e persone adulte, anche se si indossa la mascherina.
- Lo stazionamento di gruppi nei piazzali e nelle parti comuni degli edifici va evitato.
- Per allievi dalla scuola media e postobbligatoria, docenti e personale di ogni ordine e grado l'uso della mascherina all'interno dell'istituto scolastico è obbligatorio. L'obbligo è valido anche per attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola. In qualsiasi circostanza in cui non sono rispettate le distanze, anche all'esterno, è raccomandato l'uso della mascherina.
- È necessario lavare regolarmente le mani con acqua e sapone.
- Qualora in istituti o classi non fossero presenti lavandini per lavarsi le mani con acqua e sapone (che sono da prediligere) si possono utilizzare disinfettanti per le mani. I disinfettanti possono dare origine a fenomeni irritativi e allergici in particolare per la pelle. I disinfettanti devono essere custoditi in un locale della scuola fresco adeguatamente aerato e non accessibile indiscriminatamente. Non devono essere posizionati alla luce diretta del sole. Liquidi e vapori sono facilmente infiammabili. Devono essere tenuti lontani da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti d'innescio. Non devono essere travasati in contenitori non originali e non etichettati. I disinfettanti sono consegnati ad adulti della sede (non agli allievi) e rimangono sotto la responsabilità degli stessi (**ML 4.12-102**).
- L'uso preventivo dei guanti a scuola non è raccomandato, se non come di consueto per i lavori di pulizia o le attività in laboratorio. Indossarli non solleva dal dover rispettare le altre norme di igiene quali il lavaggio delle mani, il non toccarsi il viso, lo starnutire nel gomito.
- L'utilizzo delle mascherine da parte dei docenti, allievi, studenti e personale amministrativo è obbligatorio negli spazi condivisi (corridoi, aula docenti, entrata e uscita da scuola). L'obbligo è valido anche per attività scolastiche svolte in immobili terzi esterni alla scuola. In qualsiasi circostanza in cui non sono rispettate le distanze, anche all'esterno, è raccomandato l'uso della mascherina. Una mascherina per giornata lavorativa (la mascherina può essere usata fino a 8 ore, anche in modo non consecutivo) viene messa a disposizione dei docenti e degli allievi che ne fanno richiesta. I docenti si impegnano ad usare le mascherine correttamente. Il contingente mensile di mascherine per i docenti può essere ritirato in segreteria. Per gli allievi è a disposizione della Direzione un contingente di 10 mascherine per allievo fino ad esaurimento scorte. Esenzioni dall'obbligo di mascherina solo con certificato medico.
- La presenza in sede di ospiti, visitatori, fornitori e fruitori occasionali dell'istituto va limitata per quanto possibile. Essi devono entrare da un solo accesso dove è disponibile del disinfettante e devono indossare la mascherina. Sono tenuti a lasciare i propri dati di contatto sull'apposito foglio di registrazione giornaliero disponibile all'entrata (**ML 4.12-100**). Un cartello informativo è apposto vicino al foglio di registrazione giornaliero.

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 3 di 13

- In nessun caso possono essere divulgate a terze informazioni inerenti allo stato di salute di allievi, docenti o addetti, anche in forma anonima, senza l'esplicito consenso della persona positiva o in quarantena o del suo rappresentante legale, in particolare se si tratta di voci non verificate che provengono da terze persone. Si raccomanda alle direzioni di istituto di tenere traccia delle segnalazioni volontarie di positività o di quarantena ricevute dalle famiglie, docenti o altro personale scolastico, mettendole a disposizione dell'Ufficio del medico cantonale su richiesta (**ML 4.12-101**).
- È da prevedere un buon ricambio dell'aria nei locali. Negli istituti in cui l'areggiamento è fatto per mezzo di finestre ad apertura manuale, è indicato l'uso del simulatore SIMARIA (www.simaria.ch/it/benvenuto) per elaborare dei piani di ricambio di aria sulla base delle specifiche delle aule
- Nelle aule e altri luoghi ove si fanno riunioni oppure attività didattiche e non è, presente un lavandino è da prevedere del disinfettante per le mani, la relativa scheda di sicurezza e delle adeguate istruzioni per l'uso.
- In caso di cambiamento di aula tra un'ora e l'altra, allievi / studenti / docenti (utilizzatori) dovranno igienizzare le superfici toccate con le mani (ad es. i banchi) con il disinfettante per superfici in dotazione.
- Enti esterni che fanno uso della struttura scolastica devono adattarsi al piano di protezione dell'istituto, prenderne visione e accettarlo. L'istituto mette a disposizione il disinfettante per le mani e per gli strumenti ma non le maschere di protezione per allievi e docenti che rimangono a carico degli enti organizzatori (corsi FC, Corsi interaziendali eccetera)
- Le attività scolastiche fuori sede, con o senza pernottamento, non sono di principio proibite dal Dipartimento, se avvengono nel rispetto del piano di protezione della scuola, delle strutture e dei luoghi frequentati e delle regole generali in vigore in quel momento, prevedendo anche le modalità di rientro qualora dovessero presentarsi casi positivi durante il soggiorno. Deve essere la direzione dell'istituto che decide, se del caso sentita la sezione di riferimento, sull'opportunità di svolgere queste attività. Alla luce dell'alta contagiosità della variante Omicron, premesso che le gite con pernottamento sono attualmente sconsigliate dalle autorità sanitarie, si dispone che per le gite con pernottamento è richiesto a tutti i partecipanti (persone guarite e vaccinate incluse) di esibire prima della partenza una prova della propria negatività al virus. Sono accettate prove di test rapido antigenico (validità 24 ore a partire dal prelievo del campione) o di test PCR (validità 72 ore a partire dal prelievo del campione). Eventuali persone che non possono o non vogliono presentare un test sono escluse dalla gita fuori sede con pernottamento.
- È possibile chiedere una dispensa dal porto della mascherina a scuola. In generale è compito di chi chiede l'esenzione, rispettivamente dell'autorità parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente essere tenuta a portare la mascherina (p. es. mediante certificato medico). Per farlo, la direzione si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di medicina scolastica dell'Ufficio del medico cantonale per una valutazione ed eventuale verifica della richiesta di esenzione. La direzione accetta solo documenti in originale (non copie o scansioni o fotografie). La direzione informa l'allievo/a o, se del caso, il rappresentante legale che il

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 4 di 13

documento sarà trasmesso all'Ufficio del medico cantonale. La procedura prevede che la direzione dell'istituto invii tramite mail una scansione di buona qualità e a colori del certificato medico della persona richiedente l'esenzione dall'obbligo, eventualmente accompagnata dalla dispensa valida per i mezzi pubblici. Il Servizio di medicina scolastica comunica nel modo più celere possibile alla direzione la decisione in merito alla dispensa.

- Per la formazione professionale superiore valgono le disposizioni particolari previste dall'art. 19a dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Dal 20 dicembre 2021 queste prevedono che l'accesso deve essere limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test per le seguenti offerte e attività di formazione di base e continua:
 - le attività di insegnamento di cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti a livello federale delle scuole specializzate superiori come pure gli esami presso le scuole specializzate superiori;
 - gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori;
 - gli esami nell'ambito di offerte di formazione continua;
 - i corsi di formazione continua ordinati dalle autorità;
 - i corsi di preparazione agli esami federali;
 - le offerte nell'ambito dell'acquisizione di competenze di base;
 - le offerte volte ad adempiere i criteri d'integrazione secondo la Legge federale sugli stranieri.

2. Piazzale e parti esterne

- Va mantenuto il distanziamento di almeno 1.5 metri.
- Lo stazionamento di gruppi va evitato.
- L'entrata e l'uscita sono regolate da indicatori di direzione (freccie al pavimento).
- I docenti indirizzano gli allievi nelle zone pause attribuite dalla Direzione.

3. Corridoi e atrii

- Va indossata la mascherina.
- Lo stazionamento di gruppi va evitato.
- L'entrata e l'uscita sono regolate da freccie al pavimento.

4. Ascensore

- Fino a nuovo avviso l'ascensore non può essere utilizzato. Fanno eccezione al divieto:
 - le rispettive Direzioni di CPS e CPT
 - i responsabili della sicurezza

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 5 di 13

- il custode
- il personale della cucina
- gli ausiliari di pulizia
- Altre persone in possesso delle chiavi (docenti con autorizzazione speciale) possono usare il lift solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della direzione e a condizione di rispettare le indicazioni di sicurezza (massimo una persona e il carico).

5. Aule scolastiche

- Gli allievi e i docenti si lavano le mani all'inizio e alla fine delle lezioni. Se gli allievi nell'ora seguente dovranno andare in un'aula diversa sarà possibile omettere il lavaggio alla fine della lezione poiché sarà svolto nella lezione successiva. Bisogna invece lavare le mani prima della pausa pranzo e alla fine dell'ultima ora lezione.
- In caso di cambiamenti di aula, il docente ha il compito di disinfettare i banchi con il disinfettante per superfici. È sufficiente mettere uno spruzzo¹ per banco in cui è stato l'allievo, quindi lasciare asciugare.
- In aule ove non c'è il lavandino saranno predisposti dei disinfettanti e le relative schede che ne illustrano l'utilizzo corretto
- L'uso della mascherina è obbligatorio, sia da parte degli allievi che dei docenti.
- **L'uso della mascherina è obbligatorio.**
- Prediligere dove possibile l'osservanza di un posto fisso e seduto.
- Ridurre lavori di gruppo in classe ed evitare se possibile quelli tra classi diverse.
- I banchi non possono essere spostati
- Nel limite del possibile lasciare la porta delle aule aperta
- Aprire il più possibile le finestre
- Durante i giorni di brutto tempo le aule possono essere lasciate aperte per aumentare lo spazio a disposizione per le pause.
- Il docente che utilizza per ultimo l'aula durante la giornata è responsabile di fare mettere le sedie sui banchi laddove possibile, secondo la modalità descritta nell'immagine.

¹ Durante l'utilizzo dell'erogatore del disinfettante è importante prestare attenzione al selettore di modalità di spruzzo. Il flacone viene fornito con un erogatore a due modalità:

- a) A getto
- b) A nebulizzazione

Al fine di poter disinfettare correttamente con un solo spruzzo ed evitare sprechi inutili di risorse, si invitano i docenti a scegliere la modalità "nebulizzazione"

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 6 di 13



6. Aule magne e aule per conferenze

- Va indossata la mascherina.
- I posti a sedere sono disposti e occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.
- Plenum tra docenti, incontri tra docenti, attività didattiche di sede con allievi del secondario II esulano dalle manifestazioni ed è possibile occupare 2/3 della capienza nominale della sala multiuso (100). Gli esterni alla scuola dovranno rispettare le regole delle manifestazioni al chiuso.

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 7 di 13

7. Palestre

Concetto di protezione per l'utilizzo delle palestre scolastiche cantonali (stato 9 settembre 2021)

Questo concetto di protezione ha lo scopo di rendere possibili allenamenti e competizioni sportive nelle strutture sportive del Cantone in sicurezza, in ossequio alle misure protettive generali emanate dalle autorità federali e cantonali.

Il concetto fa stato della situazione al 20 dicembre 2021. La direzione scolastica verifica costantemente le indicazioni sanitarie federali e cantonali al fine di intervenire in modo rapido ed autonomo in caso di peggioramento della situazione pandemica.

La scuola e le autorità cantonali preposte effettueranno dei controlli, ma il concetto si affida alla responsabilità del singolo sportivo sia come atleta che rispetta le misure protettive sia come allenatore/dirigente che fa rispettare le misure protettive.

Le strutture sportive, e di conseguenza le palestre cantonali, secondo l'ordinanza con entrata in vigore il 20 dicembre 2021, rimangono aperte:

- **per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni senza restrizioni.**
- **le persone con più di 16 anni per accedere alla struttura devono essere in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione al covid-19; il porto della mascherina rimane obbligatorio anche durante l'attività fisica. Se l'attività fisica non permette il porto della mascherina (attività intensa) la si può praticare ugualmente se, oltre al certificato di guarigione o di vaccinazione, si è in possesso di un certificato di test negativo valido, oppure se il certificato di guarigione o vaccinazione è valido da non più di 120 giorni**
- **Le seguenti persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test hanno accesso alle infrastrutture sportive e non devono portare una mascherina facciale:**
 - **gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale,**
 - **membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l'esonero dall'obbligo della mascherina si applica anche alla lega dell'altro sesso.**

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 8 di 13

Nessuno sport senza un concetto di protezione

Si ha il diritto di utilizzare un impianto sportivo solo se l'associazione sportiva ha sviluppato un proprio concetto di protezione. Prima di sottoscrivere la convenzione d'uso o prima della prima occupazione dell'impianto **il gestore della palestra** verificherà l'esistenza del concetto di protezione.

Un aiuto alle società sportive per l'elaborazione del proprio piano di protezione può essere chiesto alla propria federazione di riferimento.

Misure di protezione e regole di comportamento – richiamo generale

Devono essere rispettate tutte le misure protettive delle autorità federali e delle autorità cantonali in materia di igiene e di distanza sociale, in particolare:

- Lavarsi accuratamente le mani con il sapone prima e dopo l'allenamento;
- redigere elenchi di presenza per ogni singolo allenamento. Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti;
- designare una persona responsabile: chiunque pianifichi ed effettui la formazione deve designare una persona responsabile che assicuri l'applicazione delle condizioni quadro.

Per il DECS la persona responsabile indicata sulla Convenzione d'uso farà da garante per il rispetto delle diverse misure.

È responsabilità degli utilizzatori delle palestre rispettare le regole di distanza e di igiene all'interno degli impianti sportivi.

Coronavirus: il Consiglio federale rafforza i provvedimenti

17.12.2021

Dal 20 dicembre, in tutta la Svizzera:

Inasprimento dell'obbligo del certificato al chiuso
Cultura, tempo libero, sport, ristoranti, manifestazioni

→ 2G

o, su base volontaria 2G+

Dove non sono applicabili l'obbligo della mascherina e l'obbligo di consumare stando seduti (p.es. discoteche, piscine coperte, bar, attività sportiva intensa, musica con strumenti a fiato)

→ 2G+

All'aperto: manifestazioni con più di 300 persone

→ 3G

3G Persone vaccinate, guarite o con test negativo

2G Persone vaccinate o guarite

2G+ Persone vaccinate/guarite negli ultimi 4 mesi, o persone vaccinate/guarite con test negativo

Obbligo di stare seduti durante le consumazioni

Incontri in famiglia o tra amici

10 Al massimo 10 persone, se almeno uno dei presenti non è né vaccinato né guarito

Al chiuso, al massimo 30 persone (2G)

All'aperto, al massimo 50 persone

Obbligo del telelavoro
Dove non è possibile: obbligo della mascherina se è presente più di una persona

Obbligo della mascherina nelle scuole del livello secondario II

In diversi Cantoni vigono regole più severe

Ridurre al minimo i contatti

Ventilare regolarmente

Farsi vaccinare

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesrat
Conseil fédéral
Consiglio federale
Cussegl federal
Federal Council

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 10 di 13

Coronavirus: il Consiglio federale rafforza i provvedimenti 03.12.2021

Dal 6 dicembre in tutta la Svizzera:



Estensione dell'obbligo del certificato

Prove e allenamenti in gruppi a composizione stabile al chiuso



Incontri in famiglia e tra amici al chiuso con più di 10 persone (raccomandazione)



300+ Manifestazioni all'aperto con più di 300 persone



Obbligo della mascherina al chiuso

Dove vige l'obbligo del certificato, vige ora anche l'obbligo della mascherina

Deroghe: cerchia familiare o degli amici, cori, determinati sport, ai tavoli dei ristoranti



Limitazione ai vaccinati e ai guariti possibile

Strutture e manifestazioni soggette all'obbligo del certificato possono limitare l'accesso alle persone vaccinate o guarite

In questo caso decadono l'obbligo della mascherina e l'obbligo di consumare stando seduti



Riduzione della durata di validità dei test

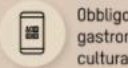
24h Test antigenici rapidi (dal prelievo)



Telelavoro fortemente raccomandato

Obbligo della mascherina se in un locale è presente più di una persona (sul posto di lavoro)

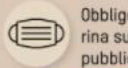
Tuttora in vigore:



Obbligo del certificato nella gastronomia e alle manifestazioni culturali, sportive e del tempo libero



30 Incontri privati al chiuso con al massimo 30 persone (all'aperto: 50)



Obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nei negozi



Ridurre al minimo i contatti



Ventilare regolarmente



Farsi vaccinare


 Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederaziun Svizra
 Swiss Confederation


 Bundesrat
 Consiglio Federal
 Consiglio Federal
 Federal Council

Pulizia spogliatoi, docce e servizi igienici – utilizzo da parte di terzi

1. La superficie della palestra (pavimento zona sport, pavimento zona attrezzi, ecc.) viene pulita una volta al giorno dal proprietario della struttura.
2. Sale pesi rimangono chiuse e non utilizzabili durante gli allenamenti (utilizzo da parte di terzi). I servizi igienici vengono messi a disposizione e sanificati dal proprietario della struttura prima dell'inizio delle attività scolastiche (al mattino prima dell'inizio delle lezioni).
3. Gli spogliatoi (docce comprese) sono messi a disposizione delle società per cambiarsi prima e dopo l'attività. Prima e dopo l'attività la società deve disinfettare le superfici di contatto con le mani dello spogliatoio (panchine, appendiabiti, maniglie, ...).
4. Tutto il materiale sportivo (tappetini inclusi) di proprietà della struttura deve essere sanificato dopo l'utilizzo da parte del gruppo sportivo. Il materiale per la sanificazione (liquido per la disinfezione delle superfici, mascherine, guanti monouso, stracci, ecc.) NON viene messo a disposizione, ogni gruppo sportivo deve procurarsi il proprio.
5. Al termine di ogni allenamento la società che lascia la struttura deve pulire anche le superfici di contatto: maniglie delle porte, bottoni per l'accensione delle luci, ecc.
6. In caso di occupazione della palestra (unità di campo) da parte di più gruppi di persone (indipendentemente se della stessa società sportiva o società sportiva diversa), alla fine dell'allenamento di un gruppo dovrà essere garantita la sanificazione come esplicitato nei punti precedenti. Evitare l'incrocio tra gruppi diversi.

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 11 di 13

Manifestazioni / competizioni:

- Le competizioni sono ora possibili
 - per i ragazzi fino ai 16 anni (non compresi) senza restrizioni;
 - per le persone a partire dai 16 anni secondo quanto evidenziato sopra in grassetto;
- il pubblico è ammesso, solo con certificato di vaccinazione o guarigione e con mascherina obbligatoria;

Responsabilità

L'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di presenza, distanziamento e sanificazione sono di competenza delle società e dei gruppi di allenamento. Idem in caso di manifestazioni per quanto concerne i controlli dei certificati. **La persona responsabile indicata sulla Convenzione d'uso sarà ritenuta garante** anche per le misure in ambito di controllo delle presenze, distanziamento e sanificazione.

Obbligo di fornire informazioni ai fornitori di servizi (società, ecc.) - controlli

- È responsabilità delle società garantire che tutti gli allenatori, gli atleti e i genitori siano informati in modo dettagliato sul concetto di protezione per il loro sport e si conformino ad esso. Gli allenatori e gli atleti sono responsabili per il rispetto delle misure di protezione. **Per il DECS la persona responsabile indicata sulla Convenzione d'uso farà da garante per il rispetto delle diverse misure.**
- La scuola, tramite un proprio responsabile, effettuerà dei controlli per quanto riguarda le misure di sanificazione. Altri servizi cantonali preposti effettueranno controlli, in altri ambiti, secondo le loro competenze. È quindi importante che i fornitori di servizi (società, ecc.) dispongano di un proprio concetto di protezione e dell'elenco delle presenze all'allenamento. **Per il DECS la persona responsabile indicata sulla Convenzione d'uso farà da garante per il rispetto delle diverse misure.**

La violazione delle misure, dei concetti di protezione o delle istruzioni del personale porterà ad una multa di 100.- fr. per contravventore e un richiamo. In caso di recidiva, il permesso di utilizzare l'impianto sportivo sarà ritirato con effetto immediato senza ulteriore avviso.

8. Biblioteca

- Va indossata la mascherina.
- La mediateca può essere occupata al massimo da una classe contemporaneamente
- I posti a sedere devono essere disposti e occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 12 di 13

9. Luogo di refezione

- È previsto un piano di protezione specifico. La mascherina può essere tolta solo una volta seduti al tavolo della mensa o nelle aule o spazi scolastici messi a disposizione per i pasti, limitatamente al tempo necessario per mangiare.

	IL 4.12-100	
	Piano di protezione del CPL Locarno	Pagina 13 di 13

Allegato 1: Esenzione dall'obbligo di mascherina

L'obbligo di indossare una mascherina a scuola, laddove in vigore, è valido di principio per tutte le persone.

Analogamente a quanto accade per l'obbligo sui mezzi di trasporto pubblico, può eccezionalmente essere esentato da tale obbligo unicamente chi può dimostrare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non può portare mascherine facciali. Può trattarsi segnatamente di motivi medici (lesioni del viso, gravi difficoltà respiratorie, persone con determinate disabilità dalle quali non si può pretendere che portino una mascherina o che non sono in grado di portarla, ad esempio, a causa di limitazioni motorie, ecc.).

È compito di chi chiede l'esenzione, rispettivamente dell'autorità parentale, comprovare che la persona in questione non può ragionevolmente essere tenuta a portare la mascherina (p. es. mediante certificato medico). La direzione si avvale per ogni singolo caso della consulenza del Servizio di medicina scolastica dell'Ufficio del medico cantonale per una valutazione ed eventuale verifica della richiesta di esenzione.

Chi fosse esentato dal portare la mascherina malgrado l'obbligo vigente non è di principio esentato dall'obbligo di frequenza ed è tenuto a prestare particolare attenzione alle misure di distanziamento sociale e di igiene.

La direzione dell'istituto invia a umc.medicinascolastica@hsn.ti.ch (una mail protetta destinata a ricevere dati sensibili) il certificato medico della persona richiedente l'esenzione dall'obbligo, eventualmente accompagnato dalla dispensa valida per i mezzi pubblici. Il Servizio di medicina scolastica comunica nel modo più celere possibile alla direzione la decisione in merito alla dispensa e, se non accordata, i motivi del rifiuto. Per altre questioni relative alla medicina scolastica le direzioni sono invitate a fare capo a alessandra.galfetti@ti.ch oppure dss-umc@ti.ch.